



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96/18/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'ON. ROBERTO FICO (M5S) PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARITÀ DI
ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DURANTE LA CAMPAGNA
PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 2018**

(Notiziari "TG1")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante *"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018”;

VISTO il provvedimento 9 gennaio 2018 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per il giorno 4 marzo 2018”;

VISTO l’esposto presentato dalla lista “Movimento 5 Stelle” (prot. n. 12195 del 20 febbraio 2018) con il quale la lista esponente ha denunciato che “[u...] dai dati relativi alla settimana 5-11 febbraio 2018 risulta che il tempo di parola del Presidente del Consiglio è stato pari al 20,3% nel TG1, una percentuale di gran lunga superiore a quella di qualsiasi forza politica [...] in alcuni servizi del TG1 Paolo Gentiloni ha parlato in qualità di candidato del Partito democratico nell’ambito di eventi elettorali quali quello della lista Civica Popolare (servizi principali del TG1 diurno e serale dell’11 febbraio) e della lista Insieme (servizi principali diurno e serale del 17 febbraio). Nell’ambito di tali servizi il notiziario riportava nel sottopancia la qualifica di Presidente del Consiglio nonostante gli interventi di Gentiloni fossero inequivocabilmente di natura politica e quindi, ai fini del monitoraggio, da attribuirsi al tempo di parola del partito di riferimento. Così evidentemente non è stato, e tale mancata distinzione fra intervento politico e intervento istituzionale si è riflessa nella percentuale improvvisamente più che raddoppiata del tempo del Presidente del Consiglio”, chiedendo dunque all’Autorità che venga prescritta “alla testata giornalistica TG1 l’immediata applicazione della normativa in materia di pluralismo politico nei periodi elettorali, con particolare riguardo agli interventi in voce del Presidente del Consiglio e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che essi siano strettamente limitati all’informazione relativa all’esercizio delle funzioni istituzionali”, e “di verificare che tutti gli interventi in voce di Paolo Gentiloni siano stati rigorosamente distinti a seconda della loro natura istituzionale oppure di esercizio dell’attività politica, a prescindere dall’indicazione fornita nel sottopancia del notiziario, così da salvaguardare il principio dell’eguaglianza delle opportunità tra i concorrenti nella fase preparatoria delle elezioni”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, in data 20 gennaio 2018, prot. n. 12250, con la quale la società Rai- Radiotelevisione italiana S.p.A., è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le considerazioni svolte e i dati forniti dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (ns. prot. n. 13355), la quale rappresenta che la settimana presa a riferimento nell'esposto è stata caratterizzata da un'agenda politica del Presidente del Consiglio particolarmente densa di eventi rilevanti e di indubbio interesse pubblico, ragion per cui lo stesso ha avuto un tempo di parola del 20,3 % ritenuto "*fisiologico*". Laddove si prenda in considerazione una settimana non caratterizzata da simili impegni istituzionali, quale quella del 29 gennaio-4 febbraio, il tempo di parola ha un valore inferiore pari al 7% circa, mentre il tempo di antenna è costante tra il 13% e 14%, proprio in ragione della rilevanza mediatica della carica in parola. Per quanto riguarda il sottopancia, la società precisa che Paolo Gentiloni è il Presidente del Consiglio e nessuna testata televisiva o organo di informazione lo definisce in altro modo, fermo restando che i dati di monitoraggio corrispondono alla diversa qualificazione dei tempi fruiti a titolo di Presidente del Consiglio piuttosto che di forza politica, indipendentemente da cosa appare nel sottopancia. L'istituto di ricerca Geca Italia S.r.l., che svolge il servizio di monitoraggio per l'Autorità, infatti, attribuisce il tempo assegnato ai soggetti che hanno ruolo politico e istituzionale, di volta in volta, in base alla natura dell'intervento effettuato;

RITENUTO che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge, è legittimata a verificare d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 27, comma 6, della delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 8 declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, i commi 4 e 5 individuano i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale avuto riguardo non solo al tempo di parola fruito, ma anche valutando il tempo di notizia;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione e che, conseguentemente, nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che “i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”. In particolare, “i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2 ...”;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 5-11 febbraio 2018 dall'esame dei quali emerge che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fruito nella settimana in esame dei un tempo di parola pari al 20,30% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e di un tempo di notizia pari al 13,09%;

PRESA VISIONE dell'agenda dei principali fatti di politica istituzionale che hanno caratterizzato la settimana 5-11 febbraio 2018;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 12-19 febbraio 2018 dall'esame dei quali emerge che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fruito nella settimana in esame dei un tempo di parola pari al 19,83% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e di un tempo di notizia pari al 17,05%;

PRESA VISIONE dell'agenda dei principali fatti di politica istituzionale che hanno caratterizzato la settimana 12-19 febbraio 2018;

ESAMINATI infine i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 19-25 febbraio 2018 dall'esame dei quali emerge che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fruito nella settimana in esame dei un tempo di parola pari al 14,52% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e di un tempo di notizia pari al 17,26%;

PRESA VISIONE dei servizi del “TG1” cui si riferisce l'esposto: al riguardo, nel ribadire che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione ad un singolo episodio/trasmisione, si osserva che i tempi fruiti da Paolo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gentiloni nei casi evidenziati sono stati imputati al soggetto politico PD in quanto il contesto e le dichiarazioni rese avevano valenza politica;

RITENUTO pertanto, alla luce dell'andamento dei dati esaminati, di non rilevare violazioni della par condicio nei notiziari diffusi dalla testata "TG1";

RITENUTO, stante l'approssimarsi della data del voto, di ribadire alla testata l'esigenza di proseguire nella corretta e rigorosa applicazione dei principi del pluralismo informativo, assicurando la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo e al Presidente del Consiglio, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata al soggetto esponente di cui in premessa, alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi